

Principio sovranazionale del benessere animale e sue applicazioni

di *Diana Russo*

1. L'art. 13 TFUE e il riconoscimento della senzietà animale. - 2. Il principio del benessere animale nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo. - 3. Il principio del benessere animale nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.

1. - *L'art. 13 TFUE e il riconoscimento della senzietà animale.* A mente dell'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), siglato a Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato in Italia con legge n. 130/2008 (che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea), «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

La norma è collocata nell'ambito delle «Disposizioni di applicazione generale» di cui al Titolo II della Parte I («Principi») del Trattato.

Essa impone, nella formulazione e attuazione delle politiche dell'UE in materia di agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno, ricerca e sviluppo tecnologico, spazio, il bilanciamento giuridico fra benessere animale e consuetudini degli Stati membri.

La *ratio* della tutela del benessere animale, solennemente enunciata nell'art. 13 TFUE, deve rinvenirsi nel riconoscimento della senzietà animale, intesa quale attitudine dei soggetti non umani, al pari di quelli umani, a provare emozioni quali felicità e tristezza, gioia e dolore, speranza e paura, agitatezza e disagio, piacere e sofferenza e, quindi, dell'intelligenza emotiva degli animali¹.

Interessa notare che fra i principi del TFUE si colloca, altresì, la tutela ambientale. L'art. 11 prevede, infatti, che «le esigenze relative alla tutela dell'ambiente devono informare di sé tutte le politiche ed azioni dell'Unione».

L'esplicito riferimento al benessere degli animali, contenuto nel successivo art. 13 TFUE, non appare, tuttavia, pleonastico; come osservato in dottrina, la tutela ambientale e la tutela del benessere animale muovono da concezioni tra loro profondamente differenti.

Invero, la questione ecologica è, in generale, sostenuta da un interesse degli uomini, le condizioni di vita dei quali possono essere incise dall'emergenza ecologica; in tale ottica, gli esseri non umani vengono presi in considerazione non come soggetti, ma come oggetti e, quindi, come genere e come specie, e non come individui.

¹ Secondo L. MOLINARO, *L'attività politico-normativa dell'Unione europea a seguito del principio di tutela del benessere animale sancito dall'articolo 13 TFUE. Analisi della politica agroalimentare e della disciplina inerente alla sperimentazione animale*, in *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022, 99, «Il fine ultimo dell'attività politica e normativa dell'Unione europea, in particolare proprio attraverso il principio dettato dall'articolo 13 del TFUE, è quello di incrementare e promuovere una sempre più affermata tutela del benessere animale, sia all'interno dell'Unione europea che nei Paesi terzi, come si evince dalle limitazioni imposte all'*import* ed *export* di prodotti cosmetici sperimentati sugli animali».

L'art. 13 TFUE si pone in una diversa prospettiva, volta alla considerazione degli animali e dei loro interessi e diritti in una dimensione individuale, inserendosi, inoltre, nell'ambito del dibattito filosofico-etico-giuridico relativo allo *status* degli animali e, più in particolare, relativo alla possibilità-necessità di elevarli dalla condizione di *res* a quella di esseri senzienti, portatori di interessi o anche di diritti².

Come osservato da diversi commentatori, la disposizione tradisce una visione antropocentrica della tutela degli animali, funzionale al soddisfacimento delle esigenze umane e, comunque, recessiva rispetto alle consuetudini e alle tradizioni dei popoli³.

Ciò nondimeno, il riconoscimento della senzietà animale e la collocazione di siffatto valore tra i principi fondamentali dell'ordinamento eurounitario costituiscono una indiscutibile svolta nel percorso di tutela degli esseri non umani. Il Trattato di Lisbona prende una posizione netta relativa allo *status* giuridico degli animali, esplicitamente individuati come esseri senzienti e non come cose.

Inoltre, sebbene la disposizione in commento individui una subalternità o, quantomeno, una concorrenza fra il benessere animale e altri beni giuridici, «resta il vincolo posto al legislatore UE che richiede di effettuare una valutazione *ad hoc* ogni volta che si giunga a sacrificare il benessere animale, ritenendo ciò consentito solo laddove sia impossibile una conciliazione con altri diritti, quali quelli elencati, e in chiave di necessità»⁴.

La tutela del benessere animale era, peraltro, già stata in precedenza affermata a livello regionale europeo e, segnatamente, in diverse convenzioni concluse in seno al Consiglio d'Europa, rispettivamente concernenti la protezione degli animali durante il trasporto internazionale (Convenzione europea del 1968, completata da un protocollo nel 1979 e successivamente riformata il 6 novembre 2003); la protezione degli animali tenuti a scopo di allevamento (Convenzione europea del 10 marzo 1976, completata da un protocollo concluso nel 1992); degli animali destinati alla macellazione (Convenzione europea 10 maggio 1979); degli animali vertebrati usati per scopi sperimentali ed altri scopi scientifici (Convenzione europea firmata a Strasburgo il 18 marzo 1986, completata da un protocollo concluso nel 1998); degli animali da compagnia (Convenzione europea firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987).

Quest'ultima, ratificata in Italia con la l. 4 novembre 2010, n. 201, afferma «l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società», sancendo altresì che «l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi».

A sua volta la Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici del 1986, nel preambolo, enuncia: «riconosciuto l'obbligo morale dell'uomo di rispettare tutti gli animali e di prendere in debita considerazione la loro attitudine alla sofferenza e a ricordarsene; riconosciuto tuttavia che l'uomo, nella sua ricerca di conoscenza, salute e sicurezza, ha bisogno d'usare gli animali quando si può ragionevolmente sperare che ciò serva al progresso della conoscenza, e produca risultati d'utilità generale per l'uomo e per l'animale, proprio come l'uomo usa gli animali per nutrirsi, vestirsi e come bestie da soma»⁵.

² M. LOTTINI, *Benessere degli animali e diritto dell'Unione europea*, in *Cultura e diritti*, 2018, 1/2.

³ Secondo F. RESCIGNO, *Esseri animali o 'persone non umane'*, in *Diritti comparati*, 16 settembre 2023, «Il riconoscimento degli esseri animali quali esseri senzienti costituisce l'evoluzione di un trend europeo risalente nel tempo e di grande importanza; tuttavia un'attenta lettura dell'intera previsione dimostra ancora lo spirito di compromesso sotteso a tale previsione, per cui l'innovazione europea non va ad incidere su fenomeni problematici, come le macellazioni rituali religiose o le attività folkloristiche e di costume, rimessi alla discrezionalità dei singoli Stati membri». Come osservato da L. MOLINARO, *op. cit.*, «al legislatore europeo ha cercato una formulazione compromissoria, subordinando il riconoscimento dei diritti dell'animale in quanto essere senziente agli interessi degli uomini, in particolare con riferimento alla necessità di integrare nuove culture negli Stati membri».

⁴ D. CERINI - E. LAMARQUE, *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione*, in *federalismi.it*, 4 ottobre 2023.

⁵ Appare viepiù evidente la prospettiva antropocentrica tradita dalla formulazione letterale delle citate disposizioni, e in particolare della Convenzione per la salvaguardia degli animali da compagnia, che riconosce a questi ultimi una speciale protezione in considerazione dell'apporto offerto dagli stessi alla qualità della vita umana, non senza considerare la qualificazione in termini di obbligo meramente morale (e non giuridico) del rispetto, imposto all'uomo, nei confronti di tutte le creature viventi. Come ritenuto da F. MUCCI, *La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale*, in *rivista.eurojus.it*, 2022, 1, «le convenzioni prese in considerazione sono caratterizzate da un inevitabile paradosso, che pervade tutte le fonti sulla protezione

Gli aspetti specifici della protezione del benessere animale, oggetto delle convenzioni citate, risultano poi ripresi nella normativa dell'Unione europea e, ovvero, nelle fonti di diritto derivato (regolamenti, direttive, decisioni) succedutesi nel corso degli anni⁶.

Il TFUE rientra nel c.d. diritto primario dell'Unione europea, operando come parametro di legittimità del diritto derivato⁷.

I principi in esso contenuti – e in particolare, per quanto in questa sede interessa, il principio del benessere degli animali sancito *ex art.* 13 TFUE – fungono da criterio positivo, e non solo quale limite negativo, nella formulazione e attuazione delle politiche eurounitarie⁸.

Sotto altro profilo, l'esplicito inserimento della tutela degli animali nel Trattato ha un importante effetto indiretto, inducendo la costituzionalizzazione della tutela degli animali e della loro natura giuridica di esseri senzienti a livello dei singoli Stati membri, imponendo un doveroso dibattito e dei cambiamenti normativi e politici anche a livello nazionale⁹.

Con specifico riguardo all'ordinamento italiano, ancor prima della riforma intervenuta con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 – che, come è noto, ha ricondotto la tutela degli animali all'alveo dei principi fondamentali della Costituzione – tali valori assumono vieppiù rilevanza costituzionale alla stregua dell'art. 117, che invoca il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, numerose essendo le fonti sovranazionali che individuano il benessere animale quale oggetto di tutela giurisdizionale, sul presupposto del riconoscimento degli animali quali esseri senzienti¹⁰.

2. - Il principio del benessere animale nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'art. 13 TFUE, nel riconoscere agli animali la natura di esseri senzienti, impone all'Unione europea e agli Stati membri, di tenere pienamente conto, in sede di formulazione e attuazione delle politiche unionali nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della

degli animali: la consapevolezza della priorità riconosciuta, nel bilanciamento giuridico, a molte esigenze e convenienze del genere umano rispetto alle più fondamentali necessità di vita degli animali, nonostante la riconosciuta attenzione al “benessere animale”. Ciò nonostante, a parere di chi scrive, si tratta di fonti di indiscutibile rilevanza nel panorama della tutela dei diritti degli animali, anche e principalmente sul piano dell'esegesi delle disposizioni in materia.

⁶ A mero titolo esemplificativo, possono citarsi la direttiva 74/577/CEE del 18 novembre 1974 che vieta la macellazione senza previo stordimento, poi sostituita dalla direttiva n. 93/119/CEE del 22 dicembre 1993, a sua volta abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1099/2009; la direttiva 79/409/CEE per la protezione degli uccelli selvatici, poi abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli); la direttiva 86/609/CEE sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, poi abrogata e sostituita dalla direttiva 2010/63/UE; la direttiva 92/43/CEE (nota come Direttiva Habitat) sulla Conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare. Sebbene il legislatore europeo abbia progressivamente esteso il proprio campo di intervento a temi che intercettano il benessere animale, la *ratio* sottesa ai provvedimenti citati resta, dichiaratamente, la tutela dei bisogni umani: in tal senso si esprime F. ALBISINNI, *Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti*, atti dell'incontro AIDA-IFLA sul tema *Benessere animale, scienza e giurisdizione. Tre sentenze in cammino*, 16 aprile 2021, www.aida-ifla.it.

⁷ Cosiddetta *Hard law*, cfr. F. ALBISINNI, *op. cit.* Il diritto derivato si pone in termini di rispetto dei principi di legalità, di legittimità e di riserva di legge del Trattato in quanto atti fondamentali: C. CAMPANARO, *Sulla prevalenza della protezione della salute dei delfini sugli interessi commerciali. T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda Bis, sentenza n. 05892/2019. Consiglio di Stato, Quarta Sezione, ordinanza n. 3821/2019*, in www.dirittoambiente.net.

⁸ «Il principio fondamentale disciplinato dall'art. 13 TFUE si è posto quale base giuridico-normativa della costante implementazione della disciplina europea in materia di tutela del benessere animale, nonché come fondamento giuridico delle pronunce giurisprudenziali conseguenti all'introduzione dell'articolo, evidenziando chiaramente come la volontà delle istituzioni europee sia quella di un riconoscimento da parte dell'ordinamento europeo dell'animale come essere senziente, e garantendo a questi una tutela sempre più indipendente e svincolata dalla preminenza degli interessi umani» (così L. MOLINARO, *op. cit.*).

⁹ M. LOTTINI, *op. cit.*

¹⁰ Il TFUE, in quanto fonte del diritto di rango para costituzionale, pone l'art. 13 come fondamento per effettuare un sindacato di legittimità «costituzionalmente orientato» della normativa vigente in materia di tutela del benessere animale: L. MOLINARO, *op. cit.*

ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, delle esigenze in materia di benessere degli animali.

La disposizione introdotta con l'art. 13 TFUE non è del tutto nuova, riprendendo in larga misura il testo del protocollo 33, allegato al Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE) dal Trattato di Amsterdam (di modifica del Trattato sull'Unione europea) del 1997¹¹.

A livello giuridico internazionale non esiste una nozione precisa di benessere animale, mentre, dal punto di vista scientifico, tale concetto non risulta univocamente definito.

Per Broom e Johnson, esso consiste nello «stato di un individuo per quanto concerne i suoi tentativi di adattarsi all'ambiente». Secondo la teoria elaborata nel 1965 in seno al Rapporto Brambell e successivamente rivisitata in occasione del Farm Animal Welfare Council nel 1979, a ciascun individuo devono essere assicurate cinque libertà: 1) libertà dalla fame e dalla sete e dalla cattiva nutrizione; 2) libertà dal disagio (ovvero di avere un ambiente fisico adeguato); 3) libertà dal dolore, lesioni, malattie; 4) libertà di esprimere un comportamento specie specifico naturale; 5) libertà dalla paura e dall'angoscia¹².

Tale valore, come innanzi anticipato, non gode, peraltro, di una protezione incondizionata, venendo bilanciato da altre esigenze parimenti riconosciute dalla disposizione sovranazionale, quali, in particolare, il rispetto delle disposizioni legislative o amministrative e delle consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

A tale riguardo, vale la pena menzionare l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di macellazioni rituali, secondo cui l'uso di un procedimento basato sul previo stordimento reversibile consente di garantire un giusto equilibrio tra il benessere degli animali, quale valore riconosciuto dall'art. 13 TFUE, e il diritto di manifestare la propria religione, garantito dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹³.

A siffatto orientamento ha altresì aderito la Corte europea dei diritti dell'uomo che, pronunciando nel caso *Executief van de Moslims van België e altri c. Belgio*¹⁴, ha ritenuto che, adottando i decreti impugnati

¹¹ Si riporta il testo del protocollo 33: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». Oltre alla diversa collocazione sistematica - che vede, come già ricordato, l'art. 13 fra i Principi della Parte I del TFUE - la principale innovazione introdotta nel merito dalla previsione in commento è la qualificazione degli animali quali esseri senzienti.

¹² Nel 1964, in Gran Bretagna, Ruth Harrison pubblicò il libro *Animal Machines*, che metteva in evidenza gli aspetti negativi del sistema di allevamento intensivo. In seguito allo scalpore che tale pubblicazione suscitò nell'opinione pubblica, per la prima volta, un comitato governativo (Brambell Committee) si occupò della relazione tra allevamento, comportamento degli animali in allevamento e benessere. Il report che ne scaturì (Brambell Report, 1965) stabilì che la valutazione dei singoli parametri produttivi, quali accrescimenti, produzione di uova o di carne, non fosse sufficiente per garantire l'adeguatezza di un sistema di allevamento. Quindi, accanto all'evidenza della produzione, venne suggerito lo studio del comportamento degli animali come indicatore di benessere. Nel 1979, riprendendo dal Brambell Report il Farm Animal Welfare Council (FAWC), che tutt'ora si occupa del benessere degli animali non solo in allevamento ma anche durante trasporto e macellazione, ha sancito le «cinque libertà» che devono essere garantite agli animali (cfr. M.C. MACRÌ, *Il benessere degli animali da produzione*, INEA, 2012; in argomento v. anche M. VENEZIANO, *Diritto degli animali. Profili etici, scientifici e giuridici*, in <https://www.ali.org/rivista/articolo-13-tfue-animale-esseri-senzienti/>, 22 agosto 2023).

¹³ In argomento v. M. FERRI, *La Corte di giustizia si pronuncia in tema di macellazione rituale, applicando alcuni criteri interpretativi propri della Corte EDU (1/2021)*, in *osservatoriosullefonti.it*.

¹⁴ *Belgian Muslims and others v Belgium* (Application n.s 166760/22 and 10 others). I ricorrenti sono 13 cittadini belgi e 7 organizzazioni non governative con sede in Belgio, che si presentano come organizzazioni rappresentative delle comunità musulmane del Belgio, cittadini belgi di fede musulmana, nonché belgi di fede ebraica. In Belgio, la legge del 14 agosto 1986 relativa alla protezione e al benessere degli animali prevede che, salvo casi di forza maggiore o necessità, un animale vertebrato non può essere ucciso senza anestesia o stordimento (art. 15 della legge). Tuttavia, questo requisito non si applica alla macellazione prescritta da un rito religioso (art. 16 della legge). Nel 2014, dopo una riforma statale, il benessere degli animali divenne una giurisdizione regionale. A seguito di questa riforma, le Regioni fiamminga e vallona hanno adottato un decreto (del 17 luglio 2017 per la Regione Fiamminga e del 4 ottobre 2018 per la Regione Vallonia) ponendo fine all'eccezione che autorizzava la macellazione rituale degli animali senza stordimento. Nella fattispecie, i ricorrenti, invocando l'art. 9 (diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione), sostengono che il divieto contestato costituisca un'ingiustificata ingerenza alla libertà di

– che hanno avuto l'effetto di vietare la macellazione degli animali senza previo stordimento nelle Regioni fiamminga e vallone, pur fornendo stordimento reversibile per la macellazione rituale – le autorità nazionali non hanno superato i limiti di apprezzamento a loro disposizione, ma hanno intrapreso un'azione giustificata e proporzionata allo scopo perseguito, vale a dire la tutela del benessere animale quale elemento della morale pubblica, tutelata dall'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Si tratta di un precedente di assoluto rilievo ove si consideri che, per la prima volta, la Corte EDU collega la tutela del benessere degli animali a uno degli scopi dell'art. 9 della Convenzione¹⁵.

3. - Il principio del benessere animale nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato. Ai principi di precauzione, sotto il profilo della proporzionalità, e di tutela del benessere animale ha di recente fatto riferimento il giudice amministrativo italiano, nell'ambito del contenzioso relativo alla possibilità, per il pubblico del delfinario, di ingresso nella vasca degli animali.

Con sentenza n. 157 del 4 gennaio 2024¹⁶, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto da Zoomarine Italia S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 10 maggio 2019, n. 5892, con cui la predetta autorità giudiziaria aveva annullato il decreto ministeriale 20 dicembre 2017 - Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nella parte relativa alla possibilità di consentire l'ingresso in vasca ai soggetti che abbiano partecipato ad attività di educazione e di sensibilizzazione del pubblico in materia di biodiversità con i delfini, nell'ambito di specifiche iniziative programmate all'interno delle strutture in possesso della licenza di giardino zoologico che detengono delfini. Con la pronuncia *de qua*, il Consiglio di Stato ha ritenuto la illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato per violazione del principio del benessere degli animali, enunciato in ambito sovranazionale *ex art. 13 TFUE*.

Il giudice dell'appello ha avallato l'operato del Tribunale che, in primo grado, aveva individuato la carenza istruttoria quale «elemento sintomatico atto a suffragare la censura della violazione del principio sovranazionale del benessere animale».

Sotto altro profilo, la sentenza in discorso si apprezza per l'affermazione della indispensabilità dello svolgimento degli accertamenti di carattere specialistico nella competente sede amministrativa (accertamenti indispensabili, nel caso di specie, a dimostrare l'assenza di controindicazioni di sorta, sotto i profili della salute degli animali e dell'incolumità degli esseri umani, nelle iniziative di educazione e sensibilizzazione del pubblico alla biodiversità), ribadendo ancora una volta l'imprescindibilità delle valutazioni scientifiche in sede di esercizio del potere amministrativo¹⁷.

religione. La pronuncia è commentata, fra gli altri, da R. ENGLISH, *Strasbourg Court dismisses challenges to bans on stunning for Halal and Kosher meat*, in *UK Human Rights Blog*, 14 febbraio 2024.

¹⁵ «L'articolo 9 della Convenzione, infatti, non contiene un riferimento esplicito alla tutela del benessere animale nell'elenco esaustivo degli scopi legittimi che possono giustificare un'ingerenza nella libertà di ciascuno di manifestare la propria religione. Tuttavia, la Corte ritiene che la tutela della morale pubblica, alla quale si riferisce l'art. 9 della Convenzione, non possa essere intesa come finalizzata esclusivamente alla tutela della dignità umana nelle relazioni tra le persone. Pertanto, la Convenzione non potrebbe essere interpretata nel senso di promuovere l'assoluto soddisfacimento dei diritti e delle libertà che sancisce senza riguardo alla sofferenza degli animali. Sottolineando che la nozione di «moralità» si sta sostanzialmente evolvendo, la Corte non vede alcuna ragione per farlo contraddicendo la C.G.U.E. e la Corte costituzionale, le quali hanno ritenuto che la tutela del benessere degli animali costituisce un valore etico al quale le società democratiche contemporanee attribuiscono importanza crescente. Ne consegue che la Corte può tenerne conto quando, come nel caso di specie, si tratta di esaminare la legittimità dello scopo perseguito con la restrizione del diritto alla libertà di manifestare la propria religione. Di conseguenza, la Corte ritiene che la tutela del benessere degli animali possa essere collegata alla nozione di moralità pubblica, che costituisce uno scopo legittimo ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione». L. BIARELLA, *Benessere animale come elemento di moralità pubblica: la posizione CEDU*, in *diritto.it*, 15 febbraio 2024.

¹⁶ Cons. Stato, Sez. VII 4 gennaio 2024, n. 157, in *www.osservatorioagromafie.it*.

¹⁷ Per un precedente in tal senso, si veda D. RUSSO, *Sicurezza pubblica e benessere animale. Osservazioni sull'ordinanza del Consiglio di Stato n. 7065/2020*, in questa Riv., 2021, 1.

In conclusione, si osserva quanto segue. Le pronunce commentate nelle pagine che precedono sono solo alcune tra le più recenti e significative in tema di tutela degli animali, rese da massime istituzioni giuridico-amministrative.

Attraverso le parole dei magistrati, l'affermazione (apparentemente di principio) contenuta nell'art. 13 TFUE si riempie di contenuti concreti, elevando il benessere animale al rango di valore fondamentale della società democratica.